

CITTÀ DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria

N. 21

del 18.05.2005

O G G E T T O:

Modifica ed integrazione deliberazione C.C. n. 16/2004 ad oggetto: “Piano di Zona ex lege n. 167/62. Art. 31, commi da 45 a 50, legge 23.12.1998 n. 448. Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà e sostituzione convenzioni stipulate per la cessione del diritto di proprietà. Approvazione criteri, determinazione corrispettivi, approvazione schemi di convenzione”.

L'anno duemilacinque il giorno **diciotto** del mese di **maggio** nella Casa Comunale e nella solita Sala delle adunanze del Consiglio, in seguito ad avviso notificato ai Consiglieri in data 09.05.2005 si é riunito il Consiglio Comunale di Molfetta, sotto la presidenza del **Consigliere Petruzzella Pantaleo - Presidente** e con l'assistenza del **Sig. Dott. Vincenzo de Michele - Segretario Generale Supp.**

Procedutosi all'appello nominale, risultano presenti o assenti i Sigg.ri Consiglieri come appresso:

MINERVINI TOMMASO - SINDACO - Presente

| <i>Consiglieri</i> | P | A | <i>Consiglieri</i> | P | A |
|-----------------------|----|----|--------------------------|----|----|
| SALLUSTIO Cosmo A. | si | | LUCANIE Leonardo | si | |
| CENTRONE Pietro | si | | SASSO Maria | si | |
| PETRUZZELLA Pantaleo | si | | MINUTO Anna Carmela | | si |
| SPADAVECCHIA Giacomo | si | | DE ROBERTIS Mauro | si | |
| RAFANELLI Domenico | | si | SPADAVECCHIA Vincenzo | si | |
| DE BARI Giuseppe D.co | si | | SIRAGUSA Leonardo | | si |
| AMATO Mario | si | | CIMILLO Benito | si | |
| SECONDINO Onofrio | si | | DE GENNARO Giovannangelo | si | |
| SCARDIGNO Girolamo A. | si | | LA GRASTA Giulio | si | |
| PANUNZIO Pasquale | si | | DI GIOVANNI Riccardo | si | |
| GIANCOLA Pasquale | si | | MINERVINI Corrado | si | |
| DI MOLFETTA Michele | | si | FIorentini Nunzio C. | si | |
| DE PALMA Damiano | si | | CATALDO Luigi | si | |
| DE NICOLO' Giuseppe | si | | ANGIONE Nicola | si | |
| PIERGIOVANNI Nicola | si | | BALESTRA Giuseppe | si | |

Presenti n . 27 Assenti n. 04

Il Presidente, visto che il numero degli intervenuti é legale per poter validamente deliberare in **prima** convocazione, dichiara aperta la seduta.

Si premette che sull'argomento in oggetto, il Consiglio comunale, nella precedente seduta del 12/05/05, ha svolto la discussione generale, ha esaminato ed approvato alcuni emendamenti alla proposta di deliberazione agli atti ed ha, Infine, approvato una mozione di rinvio del provvedimento all'odierna seduta, previa verifica dei conteggi elaborati dal competente Ufficio C.le, per l'approvazione finale, del provvedimento stesso, nel suo complesso.

Prima di entrare nel merito del provvedimento, il Cons.re Sallustio interviene per evidenziare che alla data odierna, il fascicolo è corredato di un parere reso, in data 11/05/2005, prot. n. 21380, dai Revisori dei Conti, Dott. V. De Candia e Rag. C. Sallustio, mentre non si è espresso il Presidente del Collegio Dott. G. Abbattiscianni che, sebbene eletto successivamente alla formulazione della proposta agli atti è, alla data odierna, in carica. Chiede, quindi, che il Collegio esprima, nella sua interezza, un parere aggiornato. Sulla questione intervengono i Consiglieri, De Bari, Centrone, Angione, De Robertis, Minervini C.e Fiorentini. Dopo una breve sospensione della seduta (dalle ore 20,40 alle ore 21,20), alla ripresa dei lavori, il Presidente invita il Dott. Abbattiscianni, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune, a rendere il competente parere sul provvedimento in oggetto. Il Dott. Abbattiscianni, da, quindi, lettura del parere di seguito riportato: *“In risposta alla richiesta formulata dal Consigliere Sallustio riguardante il parere del Collegio dei revisori in merito agli argomenti di cui ai punti 1 e 2 all’ordine del giorno del 18/5/2005 del Consiglio Comunale, i sottoscritti revisori Dott. Vito De Candia e Rag. Caterina Sallustio confermano il parere favorevole già espresso in data 11/05/2005, mentre il Dott. Giovanni Abbattiscianni si astiene dal parere in quanto non si trova nelle condizioni di esprimere un completo ed accurato giudizio tecnico, avendo accettato la nomina a revisore solo in data 16/05/2005”*.

Esaurita la fase preliminare ed acquisito agli atti del fascicolo il nuovo parere dei revisori dei Conti, il Presidente invita il Consiglio a procedere all'esame dell'argomento in oggetto.

(Escono dall'aula il Sindaco, ed i Consiglieri Centrone, Mnervini C., Angione, Lucanie, De Robertis, Giancola, Piergiovanni ed entrano i Cons.ri Siragusa e Rafanelli. Consiglieri presenti 21.)

Il Presidente ricorda che la discussione generale sul provvedimento in oggetto è stata svolta nella precedente seduta consiliare del 12/05/2005 e che, come nella stessa seduta stabilito, nella seduta odierna si sarebbe proceduto alle sole operazioni di voto.

Prima della votazione, intervengono per dichiarazione di voto i Cons.ri Sallustio, De Bari, Cataldo, Fiorentini e De Palma.

Esauriti gli interventi, Il Presidente pone in votazione il provvedimento finale nel suo complesso ed accertatone l'esito positivo da atto che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con propria deliberazione n.16 in data 29/30 marzo 2004, esecutiva a termini di legge, sono stati, tra l'altro, approvati:

- i criteri per la definizione delle procedure amministrative finalizzate alla trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà ed alla sostituzione delle convenzioni stipulate per la cessione del diritto di proprietà;
- la determinazione dei corrispettivi dovuti al Comune, da parte dei proprietari di alloggi realizzati nell'ambito dei Piani di Zona “167”, per accedere alla “trasformazione” e/o alla “soppressione” dei vincoli di inalienabilità;

- la determinazione del “conguaglio” dovuto per l’acquisizione dei suoli compresi nei Piani di Zona, all’epoca concessi alle Cooperative edilizie ed alle Imprese Edili (edilizia convenzionata);

Preso atto, dalla relazione a firma del Responsabile del procedimento (Allegato “F”)

che:

- per mero errore materiale, tra le Cooperative elencate nella relazione del Capo Settore Territorio, allegata alla richiamata delibera C.C. n.16/2004, non risultano inserite le Cooperative Edilizie “XXV Aprile” e “FIDES” – comprensorio di Ponente – per cui l’elenco deve intendersi integrato con tali Cooperative, i cui costi della “trasformazione” e del “conguaglio” vengono così determinati:

Coop.Edil. XXV Aprile € 15.235,07 per conguaglio; € 54.949,89 per costo di “trasformazione”;

Coop.Edil.FIDES Ponente (n.2 palazzine) conguaglio non dovuto; € 294.338,50 per costo di “trasformazione”. Applicando la riduzione del 60%, previsto dalla delibera consiliare n.16/2004, l’importo da corrispondersi è pari a 117.735,40=

- da una più accurata consultazione degli atti comunali, che per le Cooperative Edilizie “Giaquinto”, “Sele”, “Respa”, “S.Teresa”, “Fides – Levante”, “S.Vittoria”, “Pio XI”, “S.Francesco – Ponente”, “S.V. Ferrieri”, “S.Nicola”, “Kennedy (mq.1.330)” e “Fides - Ponente” le relative convenzioni all’epoca stipulate non prevedevano la clausola del “salvo conguaglio”, **in quanto risultavano proprietarie non solo dei suoli oggetto degli interventi edilizi ma anche delle aree destinate alle urbanizzazioni**, per cui dal prospetto allegato alla deliberazione consiliare in argomento le stesse devono intendersi stralciate ai fini del pagamento del “conguaglio”;
- nella deliberazione n.16/2004, non sono stati inseriti, ai fini della trasformazione e/o soppressione dei vincoli di inalienabilità, i fabbricati di edilizia economica-popolare e convenzionata, costituenti il piccolo Piano di Zona “167” realizzato nell’ambito del Piano Particolareggiato del lotto 2, per cui la citata deliberazione deve intendersi integrata dell’ulteriore prospetto, predisposto dal Capo Settore Territorio, contenente l’individuazione dei fabbricati ed i relativi conteggi riferiti ai costi della trasformazione e/o soppressione vincoli, che si allega al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale **(allegato C)**;

Preso atto che i proprietari degli alloggi facenti parte delle palazzine costruite nell’ambito del lotto 2 non hanno l’obbligo di corrispondere al Comune, con riferimento all’acquisizione delle aree, somme a “conguaglio”, in quanto, in sede di stipula delle convenzioni, all’epoca stipulate, hanno versato integralmente il relativo costo, peraltro, già determinato, in via definitiva, in £. 25.000/mq.

Visti i prospetti, che si allegano, altresì, al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, predisposti dal Responsabile dello Sportello Unico, concernente sia i nuovi conteggi riferiti alle somme da corrispondersi al Comune, a titolo di “conguaglio”, per l’acquisizione delle aree all’epoca assegnate con diritto di superficie o cedute con diritto di proprietà in entrambi i Piani di Zona, sia i conteggi relativi alla trasformazione e/o soppressione vincoli del 1° Piano di Zona (Allegato A) e del 2° Piano di Zona **(Allegato B)**

Preso atto che i nuovi conteggi, **relativi al solo procedimento di conguaglio**, sono stati predisposti in conformità della decisione assunta dal T.A.R. Puglia con sentenza n.2592 del 27.05.2004, (successiva all’adozione della delibera consiliare n. 16/04) e cioè si è proceduto a sgravare l’importo complessivo, pagato dal Comune a seguito di sentenze per i contenziosi legati alla espropriazione delle aree comprese nei Piani di Zona, dalle somme corrisposte a titolo di spese legali, risarcimenti danni ed interessi. Di converso, rimane invariato il procedimento relativo ai costi di trasformazione e/o soppressione vincoli, in quanto corretto e legittimo.

Vista la deliberazione consiliare n.76 in data 20.10.2004, esecutiva a termini di legge, con la quale è stato approvato l’O.D.G. che ha impegnato l’Amministrazione Comunale a riportare in

Consiglio Comunale l'intera materia al fine di poter valutare di deliberare modificazioni ed integrazioni alla delibera n.16/2004 e, in particolare:

- il numero delle adesioni;
- l'introito realizzato con l'acconto provvisorio;
- l'esatto ammontare del dovuto per il conguaglio delle aree al netto di tutti gli oneri esclusi dal conteggio, giusta sentenza TAR/Puglia n.2592 del 27.05.2004;
- i termini entro cui effettuare la nuova convenzione e versare l'acconto del dovuto ai sensi della delibera consiliare n.16/2004;
- rateizzazioni più lunghe a vantaggio dei cittadini che avranno aderito alla facoltà di acquisizione della piena proprietà degli alloggi REP;
- la eventuale possibilità di aumentare le percentuali di sconto per i due piani di zona a seguito di quanto ai precedenti punti;
- eliminare la polizza fidejussoria per le rate a conguaglio;
- prevedere che le convenzioni siano rogate dal Segretario Generale al fine di diminuire i costi notarili;
- impostare il procedimento di conguaglio delle aree per tutti i cittadini che ne sono tenuti;
- provvedere affinché gli introiti derivanti dal presente provvedimento siano vincolati al pagamento di contenziosi ancora pendenti e dei debiti fuori bilancio, nonché alle urbanizzazioni delle zone interessate dal presente provvedimento.

Preso atto della relazione, a firma del Responsabile dello Sportello Unico, che, con riferimento ai punti di natura tecnico-amministrativa dell'o.d.g., riferisce quanto appresso:

- 1) alla proposta comunale hanno aderito n.1.384 cittadini;
- 2) l'introito realizzato con l'acconto provvisorio è pari ad € 1.091.375,13;
- 3) l'esatto ammontare del dovuto per il conguaglio delle aree, al netto di tutti gli oneri esclusi dal conteggio, giusta sentenza TAR/Puglia n.2592 del 27.05.2004, è pari a complessivi € 3.583.080,79;
- 4) il procedimento di conguaglio delle aree per tutti i cittadini che ne sono tenuti, sarà avviato entro gg.30 dalla data di esecutività del presente provvedimento;

Precisato, con riferimento ai restanti punti dell'o.d.g., che è intendimento di questa Amministrazione:

- a) stabilire in anni 3 (tre), dalla data di stipula della convenzione, il tempo massimo per la rateizzazione del restante 50% dovuto dalla generalità dei cittadini che hanno aderito alla proposta comunale;
- b) eliminare la polizza fidejussoria per le rate a conguaglio;
- c) affidare al Segretario Generale il rogito delle stipulande convenzioni;
- d) stabilire che gli introiti derivanti dall'applicazione della legge n.448/98 siano vincolati con priorità al pagamento di contenziosi ancora pendenti e dei debiti fuori bilancio, nonché alle urbanizzazioni delle zone interessate dal presente provvedimento;

Precisato, in relazione a quanto stabilito al precedente punto c), che:

- l'art.4 dello schema di convenzione per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà approvato con la richiamata delibera n.16 del 29/30 marzo 2004, deve intendersi integralmente sostituito nel titolo e nel testo come di seguito riportato: **“Articolo 4 – Risoluzione convenzione per omesso pagamento dei ratei entro i termini.** *In caso di omesso pagamento delle rate da versarsi entro i termini stabiliti nel precedente art.3, la presente convenzione si intenderà risolta di diritto con efficacia ex tunc. I Sigg. _____, sin d'ora dichiarano ed autorizzano che l'eventuale atto di risoluzione sarà rogato per atto pubblico unilaterale del Comune. N.B. La presente clausola non avrà efficacia nei confronti di coloro che alla data di stipula della convenzione avranno versato l'intero importo dovuto”*

- l'art.1 dello schema di convenzione per la soppressione dei vincoli d'inalienabilità, anch'esso approvato con la richiamata delibera n.16 del 29/30 marzo 2004, deve intendersi modificato nel senso che gli ultimi due commi vengono sostituiti con la seguente declaratoria: *“In caso di omesso pagamento delle rate da versarsi entro i termini stabiliti nel precedente art.3, la presente convenzione si intenderà risolta di diritto con efficacia ex tunc.I Sigg. _____, sin d'ora dichiarano ed autorizzano che l'eventuale atto di risoluzione sarà rogato per atto pubblico unilaterale del Comune. N.B. La presente clausola non avrà efficacia nei confronti di coloro che alla data di stipula della convenzione avranno versato l'intero importo dovuto”*

Ritenuto, al fine di snellire ulteriormente la procedura legata alla “trasformazione” e/o “soppressione” dei vincoli, dover eliminare, dall'art.8 di entrambi gli schemi di convenzione, l'onere di produrre, a proprie spese, la relazione tecnica da sottoporre al visto del Dirigente;

Preso atto che il totale generale del conguaglio, a seguito di ricalcolo delle somme, è pari a complessivi € 3.583.080,79 rispetto ad € 5.805.236,29 previsti nella delibera Consiliare n.16/2004; di converso, il totale generale delle somme da introitare per la trasformazione e/o soppressione dei vincoli, ammonta a complessivi € 9.544.055,91, di cui € 4.502.397,12 per il 1° Piano di Zona, € 4.170.679,25 per il 2° Piano di Zona ed € 870.979,54 per il Piano di Zona del lotto 2;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra riportato, dover modificare la propria deliberazione n.16/2004 nel senso meglio specificato nel dispositivo del presente provvedimento come modificato a seguito degli emendamenti accolti;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 11.5.2005, prot. n. 21380 e quello favorevole di conferma, reso in data odierna;

Visti i pareri resi dalle Commissioni Permanenti n.1 (urbanistica) e n.4 (patrimonio), con verbale n. 7 del 10.5.2005;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del presente provvedimento, nonché del parere favorevole di regolarità contabile, espressi rispettivamente dal Dirigente del Settore Territorio e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.49 comma 1° del T.U.E.L. n.267/2000;

Visto il T.U.E.L.n.267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 17, astenuti n. 3 (Sallustio, Sasso e Fiorentini), contrari n. 1 (Cataldo) espressi in forma palese da n. 18 Consiglieri votanti su n. 21 Consiglieri presenti

D E L I B E R A

- 1) Modificare, per la ragioni espresse in narrativa, la propria deliberazione n.16 del 29/30 marzo 2004, nel senso di:
 - integrare l'elenco delle Cooperative Edilizie, allegato alla citata delibera consiliare, concernente il prezzo del “conguaglio” e della “trasformazione” del diritto di superficie in piena proprietà, con le Cooperative edilizie XXV Aprile e FIDES – Ponente, i cui costi del “conguaglio” e della “trasformazione” vengono così determinati: **Coop.Edil. XXV Aprile** € 15.235,07 per conguaglio; € 54.949,89 per costo di “trasformazione” - **Coop.Edil.FIDES Ponente (n.2 palazzine)** conguaglio non dovuto; € 294.338,50 per costo di “trasformazione”. Applicando la riduzione del 60%, previsto dalla delibera consiliare n.16/2004, l'importo da corrispondersi è pari a 117.735,40=
 - Stralciare, ai fini del pagamento del “conguaglio” le Cooperative Edilizie “Giaquinto”, “Sele”, “Respa”, “S.Teresa”, “Fides – Levante”, “S.Vittoria”, “Pio XI”, “S.Francesco – Ponente”, “S.V. Ferrieri”, “S.Nicola”, “Kennedy (mq.1.330)” e “Fides - Ponente” tenuto conto che le relative convenzioni all'epoca stipulate non prevedevano la clausola del “salvo conguaglio”, **in quanto risultavano proprietarie non solo dei suoli oggetto degli interventi edilizi ma anche delle aree destinate alle urbanizzazioni;**

- Inserire, ai fini della trasformazione e/o soppressione dei vincoli di inalienabilità, i fabbricati di edilizia economica-popolare e convenzionata, costituenti il piccolo Piano di Zona “167” realizzato nell’ambito del Piano Particolareggiato del lotto 2, il cui prospetto, predisposto dal Capo Settore Territorio, contenente l’individuazione dei fabbricati ed i relativi conteggi riferiti ai costi della trasformazione e/o soppressione vincoli, si allega al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera “C”;
- 2) Modificare, altresì, lo schema di convenzione per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà, approvato con la richiamata delibera n.16 del 29/30 marzo 2004, che deve intendersi integralmente sostituito nel titolo e nel testo come da allegato “D”, **con il seguente emendamento, approvato con delibera C.C. n.18 del 12.05.2005: “Sostituire all’art.4, comma 1, dello schema di convenzione per la cessione in proprietà di area già concessa in diritto di superficie e conseguente modifica di convenzione – art.31, commi da 45 a 50 della legge 23.12.1998, n.448 – allegato B – le parole: “dei tre anni stabiliti” con le parole “della dilazione di pagamento stabilita”:**
- 3) Modificare, infine, lo schema di convenzione per la soppressione dei vincoli d’inalienabilità, anch’esso approvato con la richiamata delibera n.16 del 29/30 marzo 2004, che deve intendersi integralmente sostituito nel titolo e nel testo come da **allegato “E”**.
- 4) Approvare i prospetti, che si allegano, altresì, al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, predisposti dal Responsabile dello Sportello Unico, concernente sia i nuovi conteggi riferiti alle somme da corrispondersi al Comune, a titolo di “conguaglio”, per l’acquisizione delle aree all’epoca assegnate con diritto di superficie o cedute con diritto di proprietà in entrambi i Piani di Zona, sia i conteggi relativi alla trasformazione e/o soppressione vincoli del 1° Piano di Zona (**Allegato A**) e del 2° Piano di Zona (**Allegato B**).
- 5) Prendere atto che i nuovi conteggi sono stati predisposti in conformità della decisione assunta dal T.A.R. Puglia con sentenza n.2592 del 27.05.2004 e cioè l’importo complessivo, determinato ai soli fini del “conguaglio”, è stato sgravato delle somme corrisposte dal Comune a titolo di spese legali, risarcimenti danni ed interessi in sede di esecuzione delle sentenze relative ai contenziosi coltivati dal Comune per la espropriazione delle aree comprese nei Piani di Zona “167”.
- 6) Prendere atto, altresì, che i proprietari degli alloggi facenti parte delle palazzine costruite nell’ambito del lotto 2 non hanno l’obbligo di corrispondere al Comune, con riferimento all’acquisizione delle aree, somme a “conguaglio”, in quanto, in sede di stipula delle convenzioni, all’epoca stipulate, hanno versato integralmente il relativo costo, peraltro, già determinato, in via definitiva, in £. 25.000/mq.
- 7) Prendere atto che il procedimento relativo ai costi di trasformazione e/o soppressione vincoli, di cui alla relazione del Capo Settore Territorio allegata alla deliberazione C.C. n.16/2004, resta invariato, in quanto corretto e legittimo.
- 8) Recepire e fare propria la relazione del Responsabile dello Sportello Unico, con riferimento ai punti di natura tecnico-amministrativa di cui all’o.d.g. approvato con delibera consiliare n.76/2004, allegata sotto la lettera “F”.
- 9) Assumere, con riferimento ai restanti punti dell’o.d.g., le seguenti determinazioni:
 - a) Procedere alla convocazione per la stipula delle convenzioni per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà ad intervenuta esecutività della presente deliberazione per tutti coloro che hanno già versato un acconto di quanto dovuto o che facciano espressa richiesta di stipula immediata. Per tutte le altre fattispecie, compreso coloro che non hanno ancora aderito, saranno convocati dall’Ufficio preposto per la stipula della convenzione a decorrere dall’1.9.2005.

- b) Sarà, inoltre, possibile aderire alla facoltà di ottenere la trasformazione del diritto di superficie in proprietà e/o la soppressione dei vincoli di inalienabilità, mediante richiesta scritta da depositare al protocollo comunale entro e non oltre il **30.09.2005**, previo versamento completo del 50% di quanto dovuto, sino alla data di stipula della convenzione. Il termine ultimo di stipula di tutte le convenzioni oltre il quale non potrà essere più applicato lo sconto è fissato al **30.09.2006**;
 - c) stabilire in anni 3 (tre), decorrenti dalla data di stipula della convenzione, il tempo massimo per la rateizzazione del restante 50% dovuto dai cittadini che hanno aderito alla proposta comunale, con la precisazione che la validità della convenzione ai fini della vendita libera dell'alloggio decorre dalla data di avvenuto pagamento del saldo.
 - d) eliminare la polizza fidejussoria per le rate a conguaglio;
 - e) affidare al Segretario Generale il rogito delle stipulande convenzioni, dando atto che le spese di registrazione e trascrizione dello stipulando atto saranno a totale carico dei proprietari degli alloggi;
 - f) stabilire che gli introiti derivanti dall'applicazione della legge n.448/98 siano vincolati prioritariamente al pagamento di contenziosi ancora pendenti e dei debiti fuori bilancio, nonché alle urbanizzazioni delle zone interessate dal presente provvedimento.
- 10) Modificare il punto 3), lett. b, del dispositivo della delibera C.C. n.16/2004, nel senso che si applicherà la riduzione di un ulteriore 15% sul costo già ridotto di cui alle tabelle relative al 1° e 2° Piano di Zona. Analogamente per le aree comprese nel Piano di Zona del Lotto 2 del vecchio P.R.G., sarà applicato sui costi già ridotti del 20% un ulteriore abbattimento del 15%.**
- 11) Prendere atto che il totale generale del conguaglio, a seguito di ricalcolo delle somme, è pari a complessivi € 3.583.080,79 rispetto ad € 5.805.236,29 previsti nella delibera Consiliare n.16/2004; di converso, il totale generale delle somme da introitare per la trasformazione e/o soppressione dei vincoli, ammonta a complessivi € 8.112.447,52, di cui € 3.827.037,55 per il 1° Piano di Zona (allegato G1), € 3.545.077,36 per il 2° Piano di Zona (allegato G2) ed € 740.332,61 per il Piano di Zona del lotto 2 (allegato G3). Tali somme saranno introitate al cap. entrata 1042 del bilancio comunale, nell'esercizio di competenza.**
- 12) Stabilire che l' Ufficio procederà ad attivare, entro gg. 30 dalla data di esecutività del presente provvedimento, il procedimento imposto dall'art.35 della Legge 22.10.1971, n.865 per il conguaglio, da parte di tutti quei cittadini che ne sono tenuti e che non hanno aderito alla facoltà, prevista dalla legge 448/98, di ottenere la trasformazione del diritto di superficie in proprietà.**
- 13) Precisare che all'obbligo del pagamento del conguaglio, si procederà secondo le modalità e condizioni previste dall'art.35 della legge n.865/71.**
- 14) Confermare, per la restante parte, in tutto il suo tenore, la propria deliberazione n.16 del 29/30 marzo 2004.**
- 15) Incaricare l'ufficio preposto alla finalizzazione dell'intero procedimento, ad eseguire, in sede di stipula delle nuove convenzioni, la verifica puntuale delle aree e delle somme dovute da parte degli interessati, in applicazione del presente atto.**
- 16) Responsabile del procedimento è il Sig. L. Antonio Visaggio, che è incaricato della esecuzione del presente provvedimento. Lo stesso responsabile del procedimento provvederà a dare adeguata pubblicità delle condizioni e criteri approvati con il presente atto al fine di assicurare i chiarimenti agli interessati.**

- 17) Tutti gli atti di cui alla presente procedura saranno disponibili sul sito comunale www.comune.molfetta.ba.it

IN PUBBLICAZIONE DAL 25.5 AL 9.6.2005